



# COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 48

DEL 11.11.2013

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione tariffe TARES (TARiffa Rifiuti E Servizi). Anno 2013. -</b>
-----------------	---

L'anno *duemilatredici*, il giorno *undici*, del mese di *novembre*, alle ore *18.30*, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data *07/11/2013*, con avviso prot. n° *3517*, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione *straordinaria*, in seduta pubblica di *prima* convocazione, presieduto dal *Dott. Antonio Pinna*, nella sua qualità di *Sindaco*, con l'intervento dei Sigg.:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1. Arca	Monica	x	
2. Antinucci	Paola	x	
3. Cau	Gianpiero		x
4. Ginnasi	Carlo	x	
5. Medde	Antonio	x	
6. Mele	Angelo	x	
7. Mele	Assunta		x
8. Mele	Ignazio	x	
9. Mura	Pietro Paolo	x	
10. Puddu	Maria Bonaria	x	
11. Sanna	William	x	
12. Scarpa	Fabio	x	
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>02</b>

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente, *Dott. Antonio Pinna*, nella sua qualità di *Sindaco* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, *Dott. Giuseppe Mura*, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

## Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., il quale ha stabilito che:

- A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TARES;

Visti, inoltre:

- il comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a)- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b)- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c)- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d)- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e)- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- il comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della

*maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.*

- comma 46. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;*

Evidenziato, pertanto che, alla luce di quanto suesposto, alla data del 31.12.2012, è cessata l'applicazione della (TARSU/TIA);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che:

*"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che si procederà alla gestione diretta del tributo "TARES", per l'anno 2013, al fine di evitare di far gravare sui cittadini ulteriori costi per la riscossione;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con Del. C.C. n. 25, del 31/5/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal citato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed all'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., nonché alla L. 27 Luglio 2000, n. 212 " *Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il comma 381, dell'art. 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302, del 29 dicembre 2012, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 10, del D.L. n° 35/2013, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, è differito al 30 settembre 2013, successivamente differito al 30 novembre 2013, dall'art. 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Del. C.C. n° 42, del 30/9/2013, recante: "Determinazione numero rate e scadenze versamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Anno 2013";

Dato atto che con il citato atto deliberativo veniva stabilito che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per l'anno 2013, venisse effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata: 31 ottobre 2013; - 2^ rata: 30 novembre 2013; - 3^ rata: 31 marzo 2014

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" - Anno 2013, nonché alla determinazione delle nuove scadenze per il versamento del tributo;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Preso atto dell'introduzione del Sindaco, **Pinna**;

Udita la relazione da parte del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

Preso atto dell'intervento del capogruppo di opposizione, **Mura**, il quale richiama l'attenzione dei consiglieri sulla circolare che è stata emanata di recente e che consente di applicare nuovamente la Tarsu, anche per l'esercizio in corso; tale scelta è stata già effettuata da altri comuni, v. Sedilo, Guspini, etc., mentre, lo stesso Comune di Paulilatino, come apparso in un articolo di stampa, a nome del Sindaco, ha espresso la volontà di revocare i provvedimenti adottati e relativi all'istituzione della Tares, con la conseguente applicazione della Tarsu. Alla luce di quanto suesposto, rivolge un pressante invito, a tutti i consiglieri presenti in aula, a prescindere dallo schieramento politico, al fine di proporre un rinvio del punto all'o.d.g., con la conseguente rivisitazione del tributo, in modo tale che non si debbano addebitare ai cittadini ulteriori costi, in una fase così delicata, ove gli stessi sono già tartassati da altre tasse (v. Imu, Tarsu 2012, etc.). In attesa che si faccia chiarezza, soprattutto, in merito al procedimento attraverso il quale sono state elaborate le tariffe, in fase di approvazione nel corso della seduta, propone che l'argomento venga rinviato e, in caso contrario, il voto del suo gruppo sarà sicuramente contrario;

Prende la parola il Consigliere **Mele I**, il quale ribadisce che è pacifico il fatto che a tutti i cittadini farebbe piacere pagare le tasse nella misura minima possibile, ma, in questo caso, ci troviamo di fronte ad un tributo che è stato imposto dall'alto e che la scadenza del 16 dicembre, entro la quale deve essere versata la quota statale, è imminente;

Il vice Sindaco **Medde**, ribadendo il concetto più volte espresso in altre occasioni, definisce il prelievo statale di 0,30 euro/mq, un "autentico furto", contro il quale sarebbe stato necessario fare un fronte unico per osteggiarlo;

A chiusura degli interventi, il Sindaco **Pinna**, evidenzia che è da alcuni giorni che viene analizzato a fondo il problema dell'eventuale ritorno alla Tarsu, naturalmente di concerto con gli uffici comunali; dalle discussioni è emerso chiaramente che questa scelta, tra l'altro irrealizzabile, data l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, avrebbe comportato un "buco" in bilancio di ca. 37.000,00 euro. Per tali ragioni, considerata l'insussistenza di margini di manovra, si è giunti alla conclusione che è sicuramente più importante chiudere con un bilancio in pareggio, piuttosto che con un disavanzo, il quale comporterebbe, comunque, dei riflessi negativi sull'intera collettività. Tiene a precisare, infine, che l'elaborazione finale delle tariffe è stata fatta con la massima cautela, in modo tale che il gettito complessivo della tassa, che come noto deve coprire per intero il costo del servizio, venisse spalmata equamente tra utenze domestiche e non, al fine di arrecare meno disagi ai cittadini;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 8 voti favorevoli e n° 3 contrari (*Antinucci-Cau-Mura*);

### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" - Anno 2013 e l'allegato piano finanziario del servizio, come risultanti dal prospetto **A**, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le tariffe, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
4. Di provvedere alla gestione diretta del tributo "TARES", per l'anno 2013, al fine di evitare di far gravare sui cittadini ulteriori costi per la riscossione, fissando le nuove scadenze nel modo seguente:

**- 1^ rata: 30 novembre 2013; 2^ rata 20 dicembre 2013 - 3^ rata: 31 marzo 2014**

5. Di dare atto che il pagamento della maggiorazione, di cui al comma 13, citato in narrativa, dovrà essere effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, entro il termine del 16/12/2013;
6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
7. Di dichiarare, con separata votazione resa con lo stesso risultato precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente  
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Mura

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..**

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore  
Rag. Quirico Mura*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° \_\_\_\_\_.-

*Norbello, li 13/11/2013*

*Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

*Norbello li 13/11/2013*

*Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura*

**COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO**

*Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. -*

*Norbello, li 13/11/2013*

*Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura*